



Istituto Comprensivo Statale
“Anna Baldino”
Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d’Ischia (NA)
Tel. 081/990010–906353 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007
C.F.91006040637
Sito www.icsbarano.gov.it - Email naic839007@istruzione.it

Circ.n.117

Barano d’Ischia, 19.03.2018
Ai docenti classi III S.Sec.I grado
Alle FS Buono MPina e Mattera Giulia
Ai Coordinatori classi III
Ai resp.Dipartimenti disciplinari

OGGETTO: Linee operative Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione –

ABSTRACT LINEE OPERATIVE

Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, novellate dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, sono le seguenti: **Italiano, Matematica e Lingue straniere** (articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue studiate). La **prova scritta di italiano** deve essere predisposta dalla Commissione d’Esame, facendo riferimento ai suggerimenti e agli esempi forniti dal “*Documento di orientamento per la redazione della prova di Italiano nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo*”, realizzato dall’apposito **Gruppo di lavoro** nominato dal Miur.(**cfr.ALLEGATO 1**)

La Commissione, come si legge nel **Documento**, può liberamente scegliere le tipologie di prove da proporre, nell’ambito di quelle previste dalla normativa, definendo le tracce anche in rapporto a specifiche situazioni delle singole scuole (presenza di studenti con BES, di studenti di recente immigrazione, di situazioni di particolare disagio ambientale ...).

TIPOLOGIE DI PROVE

Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:

- 1. testo narrativo o descrittivo;**
- 2. testo argomentativo;**
- 3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;**

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

Le **tracce sul testo narrativo o descrittivo** devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario.

La **tracce sul testo argomentativo** devono fornire apposite indicazioni di svolgimento.

Le **tracce sulla comprensione e sintesi** di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le **tracce** devono essere **coerenti** con il **Profilo dello studente** e i **traguardi di sviluppo delle competenze** delle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*.

La Commissione predispone tre terne di tracce, una delle quali viene sorteggiata il giorno della prova. Ciascuna terna comprende le succitate tipologie.

1. TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO

Testo narrativo

Le tracce possono essere formulate in maniera tale che la narrazione (degli alunni) prenda spunto da:

1. esperienze di studio: letteratura, storia, scoperte scientifiche, vite di personaggi famosi ... In tal caso il racconto ha uno scopo prevalentemente divulgativo;
2. aneddoto personale o dalla vita familiare;
3. vicenda che riguardi il contesto in cui vivono gli alunni. In tal caso il racconto ha lo scopo di trasmettere la memoria della vicenda narrata, di alimentare un ricordo, di condividere un'esperienza significativa.

Le tracce, che richiedono la **scrittura di racconti** relativi a generi narrativi diversi (per es. racconto **realistico** o **fantastico**), prendono preferibilmente **spunto da testi letterari**, in modo da dare agli studenti la possibilità di arricchire con elementi descrittivi il carattere espressivo del racconto.

Le **tracce**, che vengono **presentate** attraverso **un breve testo letterario da cui prendere spunto, una frase chiave o un'immagine**, devono fornire **indicazioni** puntuali **su**: situazione (contesto), argomento (tematica), scopo (l'effetto che si intende suscitare) e destinatario (il lettore a cui ci si rivolge).

Testo descrittivo

Le **tracce**, come nel caso del testo narrativo, **devono indicare**: situazione, argomento, scopo e destinatario.

Nella formulazione delle tracce si deve tenere in considerazione il fatto che la **funzione** del testo orienta il carattere della **descrizione**, per cui se la **funzione** del testo è **informativa**, la **descrizione** sarà **oggettiva**; se la **funzione** è **espressiva**, la **descrizione** sarà **soggettiva**; se la **funzione** è **persuasiva**, la **descrizione** sarà **oggettiva o soggettiva**.

Le tracce possono essere formulate in modo che la descrizione prenda **spunto da**:

- **esperienze di vita degli alunni** (la scuola, la famiglia, gli amici, la città, un viaggio ...);
- **visione di un'immagine** (un dipinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario);

1. TESTO ARGOMENTATIVO

Dato un **tema**, in forma di questione o un brano contenente una tematica specifica, si chiede di scrivere un **testo argomentativo**, in cui gli studenti espongono una tesi, la sostengono con argomenti noti o frutto di convinzioni personali ed espongono eventualmente argomenti contro.

La traccia può essere strutturata in una delle seguenti forme:

1. *dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito;*
2. *sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;*
3. *redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;*
4. *riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza.*

Nella traccia vanno richiamati caratteristiche e procedimenti propri dell'argomentare.

1. COMPrensIONE E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE

Dato un **testo letterario, divulgativo o scientifico**, si deve richiedere la riscrittura del medesimo.

La riscrittura può essere:

- parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;
- riassuntiva per riduzione;
- plurima per sintesi sempre più stringenti;
- con selezione delle informazioni.

Oltre alla **riscrittura** del testo dato, in questa tipologia di prova è possibile proporre anche **domande a risposta chiusa** che presentino affermazioni ricavate dal testo, secondo l'alternativa **vero/falso** o attraverso domande a **risposta multipla** ... Ciò al fine di *verificare l'effettiva comprensione del testo*.

Testo poetico o breve testo narrativo

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di una **poesia** o di un **breve testo narrativo**, gli studenti:

- riscrivono il testo, cogliendone il senso globale;
- dovrebbero sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all'uso della sintassi, alle tecniche usate dall'autore per coinvolgere il lettore;
- dovrebbero individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche (nel caso di testo poetico).

La **riscrittura**: è **parafrastica per allargamento** nel caso del **testo poetico**; può essere effettuata da un **punto di vista diverso** da quello proposto nel caso del **testo narrativo**.

Testo di divulgazione scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o commento giornalistici

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di un **testo di divulgazione scientifica** o di **manualistica scolastica** o di **cronaca o commento giornalistici**, lo studente deve produrre un **breve riassunto** (riscrittura per riduzione).

E' opportuno richiedere nella traccia la suddivisione del testo in macrosequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse.

PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A), B), C)

La **prova**, che può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario, si articola in **più sezioni**, ciascuna delle quali relativa alla suddette tipologie (A, B, C):

- presentazione del testo;
- domande di comprensione;
- riscrittura del testo o di sue parti;
- produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo.

LINGUE STRANIERE

Anche per i docenti di lingue straniere si rende necessaria un'analisi delle indicazioni ministeriali, con conseguente

- definizione di modalità circa la strutturazione delle tracce e della presentazione ai candidati
- correzione e valutazione della prova, con riferimento ai due livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue straniere, rispettivamente A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria.

1. Il numero delle tracce da predisporre: all'art.9 del D.M. 741 si indica che la commissione predisporre almeno tre tracce;

2. Le tracce da proporre ai candidati con indicazione delle tipologie da inserire all'interno di ciascuna traccia, l'art.9 del D.M. 741 fornisce l'elenco di quelle ammissibili e la successiva Nota Ministeriale 1865 dà indicazione sul fatto che dette tipologie possano essere tra loro combinate all'interno della stessa traccia; si raccomanda nel decreto 741 di ponderare le tracce sui due livelli di riferimento A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria, tenendo presente che le tracce siano predisposte dalla commissione *"in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo"*; in questo caso non sarebbe male definire le competenze che si intendono testare, la Nota 1865 afferma che detta prova è intesa *"ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta"*;

3. La strutturazione grafica della prova scritta relativa alle lingue straniere: il decreto 741 indica che essa *"è articolata in due sezioni distinte"*, il D.Lgs. n.62 stabilisce *"articolata, in una"*

sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate”; a seguire le indicazioni del decreto, le tracce vanno costruite con all’interno due sezioni, a prescindere dalle tipologie combinate.

4.La durata della prova: il D.M. 741, all’art.5 comma 4 indica che la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, non deve superare le quattro ore.

5.I criteri di correzione e la valutazione delle prove: in merito si ricorda che **l’art.12 del decreto ministeriale 741** così stabilisce: *“alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”* Il decreto non specifica la modalità per arrivare a questo voto unico, ma rinvia la definizione alla riunione preliminare, art.5 comma 6: **si rende necessario, pertanto, decidere sulla modalità ed avanzare successivamente le proposte, maturate in sede di dipartimento disciplinare durante la riunione preliminare di cui all’art.5. Occorre dare lo stesso peso alle due lingue? Stabilire una percentuale per inglese e seconda lingua comunitaria? Quand’anche definita, cosa succede se il risultato di una delle due prova riporta una frazione decimale? Si arrotonda all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, visto e considerato che non è possibile utilizzare frazioni decimali? Meglio mettere tutto per iscritto nei verbali di dipartimento perché le decisioni assunte dai docenti delle discipline diventano decisioni significative da proporre poi nella riunione preliminare.**

6.Il colloquio: sarebbe opportuno definire anche quali conoscenze, abilità e competenze verranno valutate, così come indicato nell’art.10 del D.M. 741.

Tali indicazioni di massima, su cui discutere e confrontarsi, costituiscono il presupposto necessario per alleggerire successivamente il lavoro della commissione durante la riunione preliminare.

ALUNNI DA E DSA

L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA, in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a seconda degli studenti interessati.

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere, in base alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.

La sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il Piano Educativo Individualizzato relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predisponde, se necessario, prove d’esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che, per gli studenti con disabilità certificata ai

sensi della legge n. 104/1992. Tali prove hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la nota 1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli studenti con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario di cui hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del

Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall'art.13 del DM n.741/2017

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi, in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI e per il loro svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per l'ammissione all'esame di Stato.

Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua Inglese.

Gli studenti con DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

L'utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di studenti esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l'art.14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare *“criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”*

In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 dello stesso Decreto ministeriale che riguarda indistintamente tutti i candidati all'esame di Stato.

Nel **diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità sia a quelli DSA** che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

PROVE INVALSI


A questo livello si rende noto che l'INVALSI ha già messo a disposizione alcuni esempi di prove sul proprio sito al link [https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi - Prove%20CBT](https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi-Prove%20CBT)

PIANIFICAZIONE OPERATIVA

Come s'è visto, gli aspetti organizzativi delle attività che si dovranno svolgere durante gli esami, nonché la conduzione e la modalità di correzione e valutazione delle differenti prove, implicano una riflessione accurata sulle novità proposte.

Ancor prima di essere sperimentate sul campo, tuttavia, le nuove disposizioni richiedono un confronto sia sulla parte specificamente disciplinare sia su quella organizzativa. La sede ideale per la disamina di tutte le novità proposte dal D.M. n.741 e della Nota 1865 è il dipartimento disciplinare che rappresenterà, per gli addetti ai lavori, un'opportunità per arrivare preparati e con le idee chiare alla riunione preliminare (art.5 del D.M. 741).

Al fine di garantire efficacia agli incontri dipartimentali, i docenti in indirizzo sono invitati a leggere attentamente i contenuti della presente nota e dei relativi allegati. All'uopo si precisa che, in ogni caso, sarà assicurato ampio confronto nella seduta del Collegio docenti di prossima convocazione: in tale occasione saranno anche calendarizzati gli incontri dipartimentali e gli ulteriori adempimenti in materia.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella